

CONCORSO**Stop alle prove scritte del concorso per magistratura**

TAR LAZIO - ROMA SEZ. I QUATER - ordinanza 6 giugno 2014, n. 2563 - Pres. Orciuolo, Est. Lo Presti - Neri (Avv.ti Clara e De Fina) c. Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) - (accoglie la domanda cautelare proposta e per l'effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva) - (accogliendo la domanda di sospensione di un concorrente disabile, il quale aveva rappresentato l'impossibilità - dovendosi sottoporre a dialisi - di essere presente per tre giorni consecutivi alle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, sospende il d.m. 7 marzo 2014 nella parte in cui fissa per tre giorni consecutivi - 25, 26 e 27 giugno 2014 - le prove scritte del concorso stesso, dovendosi prevedere delle prove in tre giorni non consecutivi).

Concorso - Concorso per posti di magistrato ordinario - Indetto con D.M. 30 ottobre 2013 - Prove scritte - Fissazione di esse in tre giorni consecutivi (25, 26 e 27 giugno 2014) - Senza tener conto dell'istanza di un disabile tendente ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi - Domanda preliminare di sospensione - Va accolta.

Va accolta la domanda preliminare di sospensione del decreto del Ministero della giustizia del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell'istanza presentata da un concorrente disabile tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30 ottobre 2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014. Infatti, ai sensi dell'art. 16 della legge 12 marzo 1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame; d'altra parte, la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi, non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge, considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi (1).

(1) Ha aggiunto la ordinanza in rassegna che non sembra che la scelta dell'Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell'anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori.

D'altra parte, la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti.

Pertanto, in accoglimento della domanda cautelare, è stata disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all'amministrazione resistente l'individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente.

Per un primo commento dell'ordinanza v. Giovanni Virga, Una ordinanza "nobile", ma non condivisibile (nel weblog).

Documenti correlati (relativi tuttavia alle prove orali):

TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA SEZ. I, sentenza 1-8-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/taremiliabo_2013-08-01.htm (sulla legittimità o meno del diniego di differimento della prova orale di un concorso per gravi motivi di salute, ove la P.A. abbia ritenuto generico il referto medico di natura pubblica prodotto dall'interessato, senza effettuare ulteriori accertamenti).

TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. I, sentenza 21-7-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/tarpiemonte1_2009-07-21.htm (sulla possibilità o meno di sospendere le prove o di rinviarle nel caso in cui il candidato nel corso della prova orale sia stato colto da malore; fattispecie relativa a candidata per la quale, dopo la conclusione della prova orale e la comunicazione dell'esito negativo della stessa, è stato chiamato il 118).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. I, sentenza 15-10-2002, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlazio1_2002-10-15.htm (sul rinvio delle prove orali richiesto per ragioni di salute da un concorrente sulla scorta di un certificato rilasciato dal medico di base, anziché da un medico dipendente dalla A.S.L.).

Sulla possibilità di riesaminare la prova scritta di un concorso, senza che ciò comporti un "vulnus" al principio dell'anonimato:

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I, ordinanza 4-7-2002, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlecce_2002-07-04o.htm (anche alla luce di perizie giurate rese da docenti universitari, ordina al presidente della commissione del concorso di avvocato di rivalutare alcune prove scritte ritenute insufficienti con valutazione espressa in forma numerica).

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I, ordinanza 5-4-2002, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarpuglialecce1_2002-329.htm (ordina in via cautelare il riesame della posizione di una candidata che era risultata idonea in due delle tre prove scritte previste e la cui non idoneità non era stata specificamente motivata).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/2014/tarlaziorm_2014-06-06o.htm

Legislazione: [LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 \(in G.U. n. 68 del 23 marzo 1999 - Suppl. Ord. n. 57\) - Norme per il diritto al lavoro dei disabili.](#)



* Inizio pagina